

COMUNE DI PIETRAPERZIA

Provincia di ENNA

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEL DEBITO FUORI BILANCIO ART 194 LETT A) DERIVANTE DALLA SENTENZA DEL TAR CATANIA N. 2371/2017 DI CONDANNA DEL COMUNE AL PAGAMENTO DELLE SPESE DI GIUDIZIO IN FAVORE DI WISH NETWORKS S.R.L..

L'anno duemiladiciotto, addì due del mese di Ottobre alle ore 22:25 nella Residenza Municipale, tramite invito scritto con prot. n° 13797 in data 25/09/2018 si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Nome	Carica politica	Presente	Assente
BEVILACQUA FILIPPO ALESSANDRO	Consigliere Anziano	X	
BUTTIGLIERI VINCENZO	Consigliere	X	
CALI' VINCENZO	Consigliere		X
CRISAFI TIZIANA	Consigliere		X
DI GLORIA CALOGERO	Consigliere	X	
FALZONE CALOGERO	Consigliere	X	
FRISCIRA PATRIZIA	Consigliere	X	
GIUSA ROSA MARIA	Consigliere		X
GIUSTO MICHELE	Consigliere Scrutatore	X	
MESSINA SALVATORE	Consigliere		X
MICCICHE' ROCCO	Presidente	X	
QUARTARARO MATTEO DANIELE	Consigliere	X	
ROMANO SILVIA	Consigliere		X
STUPPIA CHIARA	Consigliere	X	
VIOLA ANTONIO EPIFANIO	Consigliere		X

Presenti n. 9 Assenti n. 6

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune DOTT. FRANCESCO BATTAGLIA
Il ING. ROCCO MICCICHE' , nella sua qualità di Presidente constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri: GIUSTO MICHELE invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

Il segretario comunale, nella qualità di responsabile del servizio contenzioso giusta determinazione sindacale n. 28 del 16.11.2015, sottopone all'approvazione del consiglio comunale la seguente proposta di deliberazione, dichiarando l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi, anche potenziale, a proprio carico in relazione all'art. 6-bis della legge n. 241/1990.

PREMESSO che, con provvedimento amministrativo prot. n. 9608 del 14.7.2016, il responsabile del III settore di questo Comune, ritenendo la SCIA presentata da Wish Networks s.r.l. (acquisita al prot. n. 2123 del 12.2.2016) in merito all'installazione di un sostegno a traliccio per apparati di tecnologia wireless giuridicamente inefficace e, pertanto, da archiviarsi e le opere realizzate abusivamente eseguite, ha ingiunto ai responsabili dell'abuso la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi (allegato 1);

che, con ricorso al TAR acquisito al prot. n. 13768 del 13.10.2016, Wish Networks s.r.l., col patrocinio dell'avv. Mauro Di Natale, ha richiesto l'annullamento, previa sospensione, del suddetto provvedimento amministrativo prot. n. 9608 del 14.7.2016, oltre al risarcimento dei danni subiti;

che, a seguito di relazione prot. n. 14976 del 2.11.2016 del responsabile del III settore in merito all'opportunità di costituirsi nel giudizio attivato davanti al TAR, con deliberazione di giunta n. 62 del 14.11.2016, è stata autorizzata la costituzione dell'ente nel giudizio in questione e, con determina n. 188 del 30.11.2016, è stato conferito incarico per la difesa dell'ente all'avv. Filippina Bellomo;

che, con ordinanza n. 873/2016, il TAR Catania ha respinto la domanda cautelare, considerando che *“l'intervento proposto dalla parte ricorrente riguarda l'installazione ex novo di un traliccio e di un locale tecnico per infrastrutture di rete e non l'ampliamento di un impianto preesistente”* e che *“il ricorso non presenta elementi di fondatezza poiché la valutazione compiuta dall'amministrazione circa l'inutilizzabilità alla fattispecie in esame, della procedura semplificata prevista dall'art. 87-bis d.lgs. n. 259/2003 (che riguarda soltanto gli interventi su impianti preesistenti) appare conforme al dettato normativo”* (allegato 2);

che, a seguito di appello proposto dalla società, con ordinanza n. 188/2017, il CGA ha riformato la precedente ordinanza n. 873/2016 del TAR Catania considerando che *“non risultava debitamente valutata l'applicabilità al caso concreto della procedura della SCIA ai sensi dell'art. 87, comma 3, u.p., d.lgs. n. 259/2003”* (allegato 3);

che il giudizio davanti al TAR ha riguardato anche l'impugnazione per motivi aggiunti (acquisita al prot. n. 6592 del 19.5.2017) dell'ulteriore ordinanza prot. n. 3529 del 16.3.2017 di sospensione dei lavori e di divieto di messa in esercizio di quanto realizzato emessa dal responsabile del III settore (allegato 4);

che, con sentenza n. 2371/2017, il TAR Catania ha definito il primo grado del giudizio, annullando i

provvedimenti amministrativi impugnati, rigettando la richiesta di risarcimento dei danni e condannando il Comune al pagamento in favore di Wish Networks s.r.l. delle spese di giudizio, liquidate in €. 3.000,00 oltre accessori, ed al rimborso del contributo unificato;

che la sentenza in questione è stata appellata da Wish Networks s.r.l. in merito al mancato riconoscimento del risarcimento dei danni, con conseguente costituzione in giudizio del Comune davanti al CGA, giusta deliberazione di giunta n. 37 del 21.5.2018 e determina n. 107 del 30.5.2018 di conferimento dell'incarico di difesa all'avv. Gaspare Agnello;

che la succitata sentenza n. 2371/2017 del TAR è stata notificata al Comune con formula esecutiva dall'avv. Mauro Di Natale ed acquisita al prot. n. 7722 del 29.5.2018 (allegato 5);

che la sentenza notificata con formula esecutiva reca la specifica delle somme dovute, come di seguito indicate:

Compensi liquidati nella sentenza	€ 3.000,00
Rimborso forfetario 15%	€ 450,00
CPA	€ 138,00
IVA	€ 789,36
Spese contributo unificato	€ 1.300,00
Spese n. 2 copie esecutive sentenza	€ 21,24
Notifica sentenza	€ 18,96
TOTALE	€ 5.717,56

che per il contenzioso in questione è stato previsto un accantonamento nel fondo passività potenziali per €. 14.000,00;

CONSIDERATO che, stante l'esecutività della sentenza di primo grado in ordine alle statuizioni economiche in essa contenute, al fine di procedere al pagamento delle complessive somme derivanti dalla stessa, occorre procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 267/2000;

che il riconoscimento del debito fuori bilancio è doveroso trattandosi di sentenza esecutiva, anche al fine di evitare l'avvio di un'azione di recupero coattivo con aggravio di spese per l'ente;

che il debito in questione trova copertura nel capitolo 352.02 relativo ai debiti fuori bilancio;

RITENUTO, pertanto, di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a), d.lgs. n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza del TAR Catania n. 2371/2017 di condanna del Comune al pagamento delle spese di giudizio ed al rimborso del contributo unificato, in favore di Wish Networks s.r.l., per un totale di €. 5.717,56;

TENUTO CONTO dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, nonché del parere favorevole del collegio dei revisori dei conti;

propone

- 1) di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del deliberato;
- 2) di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a), d.lgs. n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza del TAR Catania n. 2371/2017 di condanna del Comune al pagamento delle spese di giudizio ed al rimborso del contributo unificato, in favore di Wish Networks s.r.l., per un totale di €. 5.717,56, che trova copertura finanziaria nel capitolo 352.02;
- 3) di dare mandato al responsabile del servizio contenzioso di provvedere agli atti consequenziali finalizzati al pagamento del debito riconosciuto;
- 4) di trasmettere la deliberazione alla Procura regionale della Corte dei conti ai sensi e per gli

effetti dell'art. 23, comma 5, legge n. 289/2002;

- 5) di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile stante l'urgenza di adottare gli atti consequenziali anche al fine di evitare azioni esecutive con aggravio di spese per

Alle ore 22:25 si passa all'**undicesimo** punto all'o.d.g. relativo a: Riconoscimento legittimità del debito fuori bilancio art. 194 lett. a) derivante dalla sentenza del TAR Catania n. 2371/2017 di condanna del Comune al pagamento delle spese di giudizio in favore di Wish Networks s.r.l..

Il presidente introduce la proposta e dà la parola al segretario per illustrarla.

Il segretario comunale dice che la proposta deriva da una sentenza del TAR Catania che ha deciso un ricorso proposto da Wish Networks s.r.l. contro provvedimenti amministrativi emanati dal comune in merito all'installazione di un traliccio per apparati wireless. Il TAR, dopo una prima pronuncia favorevole al comune in sede cautelare ed una successiva ordinanza di segno contrario del CGA resa nell'appello avverso il diniego della sospensiva, ha definito il giudizio di merito di primo grado annullando i provvedimenti amministrativi, rigettando la richiesta di risarcimento dei danni avanzata dalla società e condannando il comune al pagamento delle spese di giudizio. La società ha notificato la sentenza con formula esecutiva e, nel periodo intercorrente dalla presentazione della proposta all'odierna seduta, anche l'atto di precetto, per cui si è reso necessario formulare un emendamento tecnico per provvedere al pagamento di tutte le somme dovute alla società.

Nessuno chiede di intervenire.

Il presidente pone in votazione l'emendamento tecnico del segretario comunale prot. n. 14074 dell'1.10.2018.

La votazione, per alzata di mano, dà il seguente esito:

- presenti nove (Bevilacqua, Stuppia, Friscira, Falzone, Quartararo, Giusto, Buttiglieri, Miccichè e Di Gloria);
- favorevoli otto (Bevilacqua, Stuppia, Friscira, Falzone, Quartararo, Giusto, Buttiglieri, Miccichè);
- contrario uno (Di Gloria);
- astenuti nessuno.

Il Consiglio comunale approva l'emendamento tecnico del segretario comunale prot. n. 14074 dell'1.10.2018.

A questo punto, il presidente pone in votazione la proposta di delibera, avente ad oggetto: *Riconoscimento legittimità del debito fuori bilancio art. 194 lett. a) derivante dalla sentenza del TAR Catania n. 2371/2017 di condanna del Comune al pagamento delle spese di giudizio in favore di Wish Networks s.r.l.*, nel testo risultante per effetto dell'emendamento approvato.

La votazione, per alzata di mano, dà il seguente esito:

- presenti nove (Bevilacqua, Stuppia, Friscira, Falzone, Quartararo, Giusto, Buttiglieri, Miccichè e Di Gloria);
- favorevoli otto (Bevilacqua, Stuppia, Friscira, Falzone, Quartararo, Giusto, Buttiglieri, Miccichè);
- contrario uno (Di Gloria);
- astenuti nessuno.

Il Consiglio comunale approva la proposta avente ad oggetto: *Riconoscimento legittimità del debito fuori bilancio art. 194 lett. a) derivante dalla sentenza del TAR Catania n. 2371/2017 di condanna del Comune al pagamento delle spese di giudizio in favore di Wish Networks s.r.l.*, nel testo risultante per effetto dell'emendamento precedentemente approvato.

Il presidente pone in votazione la proposta di immediata eseguibilità della deliberazione.

La votazione, per alzata di mano, dà il seguente esito:

- presenti nove (Bevilacqua, Stuppia, Friscira, Falzone, Quartararo, Giusto, Buttiglieri, Micciché e Di Gloria);
- favorevoli otto (Bevilacqua, Stuppia, Friscira, Falzone, Quartararo, Giusto, Buttiglieri, Micciché);
- contrario uno (Di Gloria);
- astenuti nessuno.

Il Consiglio comunale approva la proposta e per l'effetto la deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.

Chiuso alle 22:30.

Il Presidente del Consiglio Comunale, pone ai voti la proposta di delibera, con l'assistenza degli scrutatori.

Nome Cognome	Presenti / Assenti	Esito Votazione
ROCCO MICCICHE'	SI	FAVOREVOLE
FILIPPO ALESSANDRO BEVILACQUA	SI	FAVOREVOLE
CHIARA STUPPIA	SI	FAVOREVOLE
PATRIZIA FRISCIRA	SI	FAVOREVOLE
CALOGERO FALZONE	SI	FAVOREVOLE
MATTEO DANIELE QUARTARARO	SI	FAVOREVOLE
MICHELE GIUSTO	SI	FAVOREVOLE
VINCENZO BUTTIGLIERI	SI	FAVOREVOLE
CALOGERO DI GLORIA	SI	Contrario

Assenti:

SALVATORE MESSINA
TIZIANA CRISAFI
VINCENZO CALI'
SILVIA ROMANO
ANTONIO EPIFANIO VIOLA
ROSA MARIA GIUSA

Totale votanti: 9 Voti Favorevoli: 8 Voti Contrari: 1 Astenuti: 0
votazione Nominale

Il Consiglio Comunale con la votazione sopra meglio specificata, **APPROVA** la proposta di delibera avente per oggetto: RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEL DEBITO FUORI BILANCIO ART 194 LETT A) DERIVANTE DALLA SENTENZA DEL TAR CATANIA N. 2371/2017 DI CONDANNA DEL COMUNE AL PAGAMENTO DELLE SPESE DI GIUDIZIO IN FAVORE DI WISH NETWORKS S.R.L..

Il presidente ne proclama l'esito.

Immediata esecutività: S Esecutiva il

PARERE CONTABILE FAVOREVOLE 27/09/2018 MARINO GIANFILIPPO

PARERE e FIRME TECNICA FAVOREVOLE 27/09/2018 BATTAGLIA FRANCESCO

Allegati:

allegato alla delibera n 42

allegato 1

allegato 2

allegato 3

allegato 4

allegato 5

allegato alla delibera n. 42

Assessori esterni:

1 Assessore LAURA CORVO Assente

2 Assessore MICHELE LAPLACA Presente

3 Assessore ANTONIO CALOGERO BEVILACQUA Presente

Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to ING. ROCCO MICCICHE'

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to FILIPPO ALESSANDRO BEVILACQUA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. FRANCESCO BATTAGLIA

N° registro atti pubblicati